**DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER INDENNITA’ UNA TANTUM 2022 € 200**

(art.31 Decreto Legge n. 50/2022)

# Datore di lavoro

**Lavoratore dipendente**

|  |
| --- |
| IL SOTTOSCRITTO/A |
| NATO/A | IL | CODICE FISCALE |
| RESIDENTE IN | CAP | COMUNE |

in qualità di dipendente di questa ditta

# DICHIARA

## ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge 50/2022, sotto la propria responsabilità, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 18 (reddito di cittadinanza) e di non avere chiesto la medesima indennità ad altro datore di lavoro;

## di non aver diritto ad ulteriori indennità di cui all’art. 31 del Decreto Legge 50/2022 o comunque di impegnarsi a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto in indennità spettante una sola volta;

# DICHIARA INOLTRE

(solo per lavoratori assunti dopo 30/04/2022)

di avere fruito dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali, nel primo quadrimestre, presso altro datore di lavoro.

## Data In fede

Comma 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Comma 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.